

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2025, n. 23519

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente depositato, Vu.Ca., Vu.Pi., Ru.Ci. e Ru.Ci. impugnavano, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, lâ??avviso di accertamento n. (*omissis*) relativo allâ??anno dâ??imposta 2006.

Si costituiva lâ??Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.

I ricorrenti depositavano una memoria illustrativa. Con successiva memoria illustrativa lâ??Agenzia delle entrate chiedeva volersi dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e la contestuale conferma della sanzione irrogata per la omessa tenuta della contabilit  .

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 487 depositata il 5 novembre 2013, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e ha confermato lâ??atto impugnato con specifico riferimento alla sanzione irrogata per omessa tenuta delle scritture contabili.

2. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti proponevano atto di appello.

Lâ??Agenzia delle entrate si   costituita in giudizio sottolineando lâ??infondatezza dei motivi di appello.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1326/2016 depositata il 7 aprile 2016, ha rigettato lâ??appello.

3. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Lâ??Agenzia delle entrate si   costituita con controricorso.

4. Il ricorso   stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la nullit  della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione dellâ??art. 111 Cost. e dellâ??art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, a causa dei vizi della sua motivazione per relationem. La Commissione tributaria regionale avrebbe rigettato lâ??appello proposto dagli odierni ricorrenti e confermato la sentenza di prime cure fornendo una motivazione che si rivela solo apparente. La motivazione per relationem della sentenza impugnata nella fattispecie in esame avrebbe determinato unâ??evidente violazione

dell'art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, atteso che il giudice di appello ha completamente omesso di motivare la propria pronuncia se non in modo apparente con riguardo agli specifici motivi di impugnazione formulati.

1.1. Il motivo "fondato".

La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139/2018). La sentenza d'appello non può quindi ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame (Cass. n. 2397/2021).

Nel caso di specie si è di fronte a una motivazione meramente apparente, che rinvia alla pronuncia di primo grado che viene integralmente condivisa, ritenendo esistente una società di fatto con tutti i consequenziali obblighi contabili e dichiarativi, senza alcun autonomo esame critico dei motivi di impugnazione. Il controricorso si diffonde sulle ragioni poste a fondamento della legittimità della pretesa ma non può evidentemente integrare ex post la motivazione della pronuncia impugnata, che non rispetta il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

2. L'accoglimento del primo motivo determina assorbimento dei restanti (Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Con il terzo motivo nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso per carenza della sua motivazione e conseguente violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del contestuale provvedimento di irrogazione della sanzione per insussistenza dei supposti elementi oggettivi e soggettivi, nonché per violazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e infine per violazione della disciplina dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del contestuale provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione

dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 in ragione dell'accertata insussistenza del presupposto del contestuale accertamento).

3. La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *Una sentenza d'appello può essere motivata per relationem, ossia facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ma solo a determinate condizioni. Deve essere cassata per nullità, in quanto affetta da una motivazione meramente apparente che non rispetta il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Costituzione, la decisione con cui il giudice d'appello si limita ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza compiere alcuna autonoma valutazione critica dei motivi di gravame.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.